



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XVIII

Ambito territoriale della provincia di Siena

Prot.3015 /Area Stato Giuridico

Siena,16.10 .2013

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado loro sedi
e, p. c.
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Alle OO.SS. Provinciali del comparto scuola loro sedi
Al Sito Internet sede

Oggetto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le **attività alternative** all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'**infanzia, primarie e secondarie di I e II grado** a.s. 2013/2014.

La presente nota fa esplicito riferimento alle numerose note del MIUR , dell' USR per la Toscana e di altri USR che si sono espressi in merito alla problematica in oggetto.

OBBLIGO DELL'ORGANIZZAZIONE delle ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Come noto, l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l'anno scolastico

successivo tramite un'espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011).

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Premesso che è compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, ai fini dell'affidamento delle stesse, i Dirigenti scolastici devono attenersi alle disposizioni vigenti, ed in particolare:

prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti **a tempo indeterminato** in servizio nella rispettiva scuola, la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (docenti totalmente o parzialmente in soprannumero), ai fini del **completamento dell'orario d'obbligo**. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative.

Nel caso in cui non si possa procedere come indicato precedentemente, i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla religione cattolica come **ore eccedenti all'orario di cattedra fino al limite massimo di 24 ore**. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio.

Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto sopra, i Dirigenti scolastici potranno stipulare **contratti a tempo determinato** con supplenti già in servizio per spezzoni orario o **contratti a tempo determinato** ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d'istituto.

In ciascuno dei casi precedenti, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto **sino al 30 giugno 2012** (per la scuola dell'infanzia) **o fino al termine delle lezioni** (per gli altri ordini e gradi di scuola).

Per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, non verificandosi né il presupposto per il completamento dell'orario né la possibilità di effettuare ore eccedenti all'orario d'obbligo, i Dirigenti scolastici potranno stipulare **contratti a tempo determinato** con aspiranti alle supplenze già in servizio o da individuare dalle graduatorie d'istituto fino ad un massimo di 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia e 24 ore (di cui 2 di programmazione) per la scuola primaria.

ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE.

La circolare M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce le modalità di impegno e pagamento delle competenze dei docenti nominati :

Si ricorda che, già dall' a.s 2010/2011 è stato predisposto dal Sistema informativo lo schema di contratto da utilizzare per il pagamento attraverso l'inoltro per via telematica e che i provvedimenti devono essere inviati alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato per gli adempimenti di competenza, con la dichiarazione dei Dirigenti scolastici di **non aver potuto coprire** tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di **non aver potuto provvedere** all'attribuzione di ore eccedenti.

Inoltre, nei provvedimenti di nomina per ore eccedenti e nei contratti di supplenza per le attività alternative i Dirigenti scolastici avranno cura di menzionare espressamente lo specifico **capitolo di spesa** sul quale far gravare il pagamento della retribuzione e di specificare **il numero di studenti che non si avvalgono** dell'insegnamento della religione cattolica.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questo Ufficio, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite **esclusivamente** in presenza di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell'organico d'istituto.

Si evidenzia che le procedure illustrate nella presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza di personale docente.

Per ogni eventuale approfondimento si invita alla consultazione delle note redatte, nel tempo, dai vari USR in merito alla problematica .

Il Dirigente
Dott. Adelmo Pagni

enieri